REGOLAMENTO (CEE) N. 1267/83 DELLA COMMISSIONE

del 20 maggio 1983

che proroga la durata di validità delle misure previste dal regolamento (CEE) n. 3191/80 recante misure transitorie che autorizzano a non prelevare un importo pari al premio variabile alla macellazione per i prodotti del settore delle carni ovine e caprine esportati fuori della Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1837/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1195/82 (2), in particolare l'articolo 33,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3191/80 della Commissione, del 9 dicembre 1980, recante misure transitorie che autorizzano a non prelevare un importo pari al premio variabile alla macellazione per i prodotti del settore delle carni ovine e caprine esportati fuori della Comunità (3), modificato da ultimo dai regolamenti (CEE) n. 1239/82 (4) e (CEE) n. 1558/82 (5), prevede che tali misure sono valide sino all'ultimo giorno della campagna di commercializzazione 1982/1983; che, durante questo periodo, i quantitativi esportati nell'ambito di tale regolamento non hanno superato i quantitativi tradizionali; che, nell'attesa dell'adozione delle norme generali e delle modalità d'applicazione in materia di esportazioni in tale settore, è opportuno prorogare la durata di validità delle misure in questione fino alla fine della campagna di commercializzazione 1983/1984;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione « ovini e caprini »,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La validità del regolamento (CEE) n. 3191/80 è prorogata fino alla fine della campagna di commercializzazione 1983/1984.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 23 maggio 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 1983.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 183 del 16. 7. 1980, pag. 1.
(2) GU n. L 140 del 20. 5. 1982, pag. 22.
(3) GU n. L 332 del 10. 12. 1980, pag. 14.
(4) GU n. L 143 del 20. 5. 1982, pag. 12.
(5) GU n. L 172 del 18. 6. 1982, pag. 21.